



LIGURIA - Società di Assicurazioni S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Milano, 2 - 20090 SEGRATE (MI) | ☎ 02.21608.1 - Fax 02.21608.200 - www.liguriassicurazioni.it
Cap. Soc. € 23.000.000 i.v. - P. IVA n. 11929770151 - Codice Fiscale e Reg. Impr. n. 00436950109 - REA n. 1369659
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966 (G.U. 14-5-1923 n. 112)
soggetta a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del Codice Civile da FONDIARIA-SAI.

GRUPPO
FONDIARIASAI



NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE

Ai sensi dell'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo n. 209 del 7/09/2005)

Siamo lieti di fornirLe con la presente tutte le informazioni preliminari relative sia alla nostra Società che al contratto che si appresta a concludere, secondo quanto previsto dall'articolo 185 del Codice delle Assicurazioni. Prima di sottoscrivere il contratto, La invitiamo pertanto a leggere con attenzione le informazioni contenute nella presente Nota Informativa.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata *Liguria*).
Ha sede legale in 20090 SEGRATE (Milano) - ITALIA - Via Milano, 2.
Tel. 02.21608.1 - Fax 02.21608.200 - Internet: www.liguriassicurazioni.it
È autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966 (G.U. 14-5-1923 n.112).

2. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Legge applicabile

Il contratto concluso con *Liguria* è sottoposto alla legislazione italiana. L'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla circolazione dei Veicoli a Motore è disciplinata dal Codice delle Assicurazioni.

Per le garanzie diverse da quelle obbligatorie (esclusa quindi la Responsabilità Civile Auto) le parti possono scegliere, di comune accordo, una diversa legislazione pur sempre entro i limiti stabiliti dalle norme imperative vigenti in Italia.

Resta in ogni caso inteso che per le garanzie obbligatorie si applicano, oltre alle norme imperative, anche le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

LIGURIA - Società di Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami
Via Milano, 2 - 20090 Segrate (MI)
Tel. 02.21608.1 - Fax 02.21608.400
Indirizzo e-mail: ufficio.reclami@liguriassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n. 21 - 00187 ROMA corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Le ricordiamo che nel caso in cui sia prescelta una legislazione diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare i reclami sarà quello previsto dalla legislazione applicata. In tal caso l'ISVAP potrà facilitare le Sue comunicazioni con tale organo.

Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Le ricordiamo che, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Nell'assicurazione di Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo azione legale.

3. INFORMAZIONI SPECIFICHE PER I CONTRATTI R.C. AUTO

Le informazioni che seguono hanno lo scopo di fornirLe ulteriori notizie sui contratti aventi ad oggetto la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Tali informazioni non hanno natura di pattuizioni contrattuali.

Per conoscere le condizioni di contratto La invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Assicurazione *mod. Guida Liguria* che Le dovranno essere consegnate al momento della sottoscrizione del contratto e sono in ogni caso a Sua disposizione presso tutte le Agenzie della Società, nonché sul sito Internet *Liguria* (www.liguriassicurazioni.it).

Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto Obbligatoria

La invitiamo a leggere con attenzione i casi in cui la garanzia di responsabilità civile auto non è operante:

- per le lesioni alla persona ed i danni alle cose subiti dal conducente;
- per i danni alle cose subiti dalle seguenti persone:
 - a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
 - b) coloro che in relazione al conducente ed alle persone di cui al punto a) si trovino nelle condizioni di: coniuge non legalmente separato, convivente "more uxorio", ascendente o discendente legittimo (naturale o adottivo), affiliato o altro parente ed affine fino al terzo grado, purché conviventi o a loro carico in quanto l'Assicurato provveda stabilmente al loro mantenimento;
 - c) qualora l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata di una società e le persone che con i soci si trovino nei rapporti di cui alla lett. b).

Durata e rinnovo del contratto

Il contratto potrà essere stipulato con o senza tacito rinnovo.

Nel caso di contratto stipulato con tacito rinnovo, esso proseguirà alle stesse condizioni contrattuali anche per la successiva annualità. Qualora il Contraente o *Liguria* non intendano proseguire nel rapporto assicurativo, le parti dovranno manifestare tale volontà mediante lettera raccomandata o anche tramite fax (art. 172, 2° comma del Codice delle Assicurazioni), da inviarsi almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza (15 giorni) di cui all'art. 1901, secondo comma Codice Civile.

Il contratto privo della clausola di tacito rinnovo alla sua scadenza non necessita di alcuna manifestazione di volontà. La garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di cui all'art. 1901 secondo comma Codice Civile.

Premio di polizza

Per quanto riguarda il premio di polizza, riteniamo di farLe cosa gradita nel richiamare di seguito quanto previsto dall'articolo 7 "Adeguamento del premio" delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Liguria, in occasione delle scadenze annuali del contratto, ha facoltà di modificare il premio del contratto precedentemente stipulato, ferme restando tutte le condizioni di polizza, mettendo a disposizione del Contraente il nuovo premio proposto presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del medesimo.

Il Contraente potrà decidere di accettare o meno le nuove condizioni di premio proposte.

In caso di non accettazione del premio il Contraente potrà recedere mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano ovvero a mezzo telefax inviati presso *Liguria* o alla Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza, entro il giorno di scadenza del contratto.

In questo caso *Liguria* non applicherà in favore del Contraente i termini di tolleranza previsti dall'art. 1901, 2° comma Codice Civile.

Le nuove condizioni di premio proposte si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio previo rilascio da parte di *Liguria* del contrassegno e certificato di assicurazione, nel quale sarà indicato il nuovo premio.

Qualora infine il Contraente comunichi senza particolari modalità di non voler accettare le nuove condizioni di premio o non manifesti al riguardo alcuna volontà, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza ed in tal caso si applicherà a favore del Contraente il termine previsto dall'art.1901 2° comma Codice Civile protraendo la garanzia sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

Esclusioni e rivalsa

Le Condizioni di Assicurazione che saranno applicate al contratto R.C. Auto di *Liguria* prevedono all'articolo 2 - "Esclusioni e rivalsa" (il cui testo viene integralmente di seguito riportato), alcuni casi nei quali la garanzia di responsabilità civile non è operante e ciò significa che *Liguria* potrà rivalersi nei confronti del Proprietario / Conducente, per ottenere il rimborso di quanto sia stato liquidato al terzo danneggiato.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario, da un suo dipendente o da un collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.L. 30.04.92 n. 285;
- per le macchine operatrici su cingoli, per gli autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmo in blocchi e per le macchine agricole su ruote non gommate, l'assicurazione non comprende i danni provocati alla pavimentazione stradale.

I nostri Agenti sono a Sua completa disposizione per ogni chiarimento in proposito, ivi compresa l'esposizione delle possibili soluzioni che consentono di limitare il diritto alla rivalsa della Compagnia. Qualora il veicolo da Lei assicurato fosse un ciclomotore per trasporto persone o un quadriciclo leggero Le ricordiamo che il D.P.R. 153/2006 consente la possibilità di trasportare un passeggero a condizione che sul Certificato di circolazione venga prevista tale circostanza ed il conducente sia maggiorenne.

4. FACOLTÀ DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO DA LIGURIA PER UNO O PIÙ SINISTRI

Se la formula tariffaria prescelta è "Bonus - Malus" (autovetture, ciclomotori e motocicli), è data la facoltà all'Assicurato o al Contraente di rimborsare alla scadenza del contratto l'importo di uno o più sinistri liquidati da *Liguria* a terzi. Con il rimborso non sarà applicata la maggiorazione del premio derivante dall'applicazione delle regole evolutive ed il contratto beneficerà della evoluzione favorevole della classe di merito.

Tale facoltà può essere esercitata sia in caso di rinnovo che in caso di disdetta del contratto ovvero anche successivamente alla sua scadenza:

- fino al momento della stipulazione della nuova polizza nel caso in cui il Contraente si assicuri nuovamente con *Liguria*;
- entro sei mesi dalla scadenza contrattuale nel caso in cui il Contraente si assicuri presso un'altra Società.

In caso di sinistro liquidato sulla base della disciplina del "risarcimento diretto" l'Assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il Suo Agente) alla:

CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

Via Yser, 14 - 00198 Roma

Tel. 06.85796530 - Fax 06.85796546 / 06.85796547

Sito internet: www.consap.it - E mail: rimborsistanza@consap.it

l'effettivo ammontare del risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima. La richiesta dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti riferimenti: la data del sinistro, le targhe dei veicoli coinvolti e le rispettive Compagnie di Assicurazione.

5. ATTESTATO DI RISCHIO

L'attestazione dello stato del rischio è un documento indispensabile per conoscere la classe CU (classe di Conversione Universale) maturata e quindi utile per stabilire la corretta tariffa da applicare al contratto. Riepiloga inoltre in favore del Contraente l'eventuale sinistrosità pregressa. In merito Le segnaliamo che è in vigore la Legge 2 aprile 2007 n. 40, la quale dispone che "In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso

di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni".

Le ricordiamo inoltre che:

- se il veicolo è già stato assicurato in precedenza, il Contraente è tenuto a consegnare al nuovo Assicuratore l'attestazione rilasciata dal precedente Assicuratore;
- il Contraente ha diritto di ricevere dall'assicuratore trenta giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto l'attestato di rischio sia nel caso di disdetta richiesta dal Contraente / Direzione, sia in caso di rinnovo del contratto.

6. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO CU

Nell'attestato di rischio rilasciato per autovetture, ciclomotori e motocicli deve essere sempre indicata la classe CU (classe di Conversione Universale) disciplinata dalla Circolare ISVAP n. 555/D del 17.5.2005. *Liguria* procederà all'emissione del contratto sulla base della classe di assegnazione CU presente sull'attestato di rischio.

Qualora l'attestato consegnato dal Contraente non riporti la classe CU di assegnazione *Liguria* provvederà alla determinazione dell'esatta classe sulla base delle disposizioni recate dalla Circolare ISVAP n. 555, di seguito riepilogate.

N.B. La fase di calcolo della classe CU di assegnazione è divisa in due sezioni:

- Il punto a)** serve per stabilire il numero di annualità - precedenti a quella in corso - valide ai fini della pregressa storia assicurativa del Proprietario / Contraente;
- Il punto b)** determina la Classe CU di Assegnazione in base ai sinistri eventualmente segnalati nell'attestato di rischio.

a. Determinazione della classe di merito in base alle annualità prive di sinistro

- In caso di prima assicurazione del veicolo a seguito di immatricolazione o voltura al PRA (nel caso in cui il veicolo sia un ciclomotore, a seguito di acquisto) o a seguito di cessione del contratto, la classe di assegnazione CU è pari alla 14^a, fatta eccezione per i casi in cui trovi applicazione la Legge 2 Aprile 2007 n. 40 di cui ai punti 5) e 7);
- se il veicolo è stato precedentemente assicurato presso altro Assicuratore la classe di merito verrà stabilita sulla base del numero di annualità, esclusa quella in corso e considerando le ultime cinque complete, prive di alcun tipo di sinistro nella tabella Sinistrosità Pgressa (pagato, riservato con lesioni a persona, riservato con danni a cose), secondo lo schema che segue:

ANNI SENZA SINISTRI	Classe di Conversione Universale CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B.: Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della Sinistrosità Pgressa riporta le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (dato Non Disponibile)

b. Determinazione della classe CU di assegnazione

La classe di assegnazione CU è stabilita prendendo in considerazione gli eventuali sinistri, pagati o riservati con danni a persone, provocati nell'ultimo quinquennio, compresa l'annualità in corso.

Per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi alla classe CU ottenuta dall'applicazione dei criteri illustrati al punto a).

La invitiamo a questo riguardo a consultare presso tutti i nostri punti vendita e sul sito Internet della Compagnia le "Tabelle di corrispondenza" utili per stabilire la classe di assegnazione CU (in base delle regole citate) e la classe di assegnazione *Liguria*.

7. INFORMAZIONI SUL DIRITTO AL MANTENIMENTO DELLA CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU)

Le segnaliamo che la Legge 2 aprile 2007 n. 40 dispone tra l'altro che "l'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato

dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito (Classe Universale) più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato"

Inoltre, Liguria riconosce al Proprietario / Contraente ed al coniuge in regime di comunione dei beni il diritto al mantenimento della classe CU maturata nei casi di seguito indicati, a condizione che il proprietario del veicolo resti invariato:

- 1) trasferimento di proprietà del veicolo;
- 2) distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato;
- 3) documentata consegna in conto vendita del veicolo assicurato;
- 4) furto del veicolo.

Nei casi in cui il veicolo consegnato in conto vendita venga successivamente ritirato dal proprietario originario e questi abbia già utilizzato la classe di merito maturata (punto 2) per altro veicolo di sua proprietà, il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito 14^a.

Le ricordiamo che, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, in occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l'utilizzatore dello stesso può richiedere all'assicuratore il rilascio di un duplicato dell'ultima attestazione sullo stato del rischio relativo al veicolo in uso; sulla base delle informazioni contenute nella predetta attestazione dello stato di rischio l'assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, previa verifica dell'effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo.

Per le polizze Libro Matricola Le precisiamo infine che quanto indicato nel presente paragrafo vale solo se compatibile con le particolari modalità di funzionamento di tali contratti, modalità che vengono specificate nel contesto delle Condizioni Particolari pattuite per ciascuna polizza.

Furto del veicolo - L'intestatario al PRA ha diritto al mantenimento della classe di merito maturata sul contratto in vigore alla data del furto per un altro veicolo di Sua proprietà, purché il medesimo venga assicurato entro cinque anni dalla data del furto.

Tale diritto viene riconosciuto anche qualora il Proprietario / Contraente si rivolga ad altra Impresa assicuratrice; in tal caso il Contraente sarà tenuto a consegnare al nuovo assicuratore oltre all'attestato di rischio, copia della denuncia di furto rilasciata all'Autorità competente.

L'articolo 122 del Codice delle Assicurazioni, stabilisce che in caso di furto del veicolo o di sua circolazione contro la volontà del Proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, la garanzia obbligatoria R.C. Auto cessa di avere effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità.

Spetta inoltre al Proprietario il rimborso del rateo di premio pagato e non goduto dalla data del furto fino alla scadenza del periodo assicurativo indicato sul certificato di assicurazione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

È pertanto indispensabile informare tempestivamente dell'eventuale furto del veicolo il proprio Agente affinché possa procedere con gli adempimenti previsti dal Codice delle Assicurazioni.

8. DENUNCIA DI SINISTRO A SEGUITO DI INCIDENTE DURANTE LA CIRCOLAZIONE STRADALE

Il Codice Civile all'art. 1913 disciplina l'obbligo a carico dell'Assicurato di dare tempestiva comunicazione all'Assicuratore in caso di sinistro. Tale disposizione è ripresa nell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione Veicoli a motore e nell'art. 9 Natanti e risponde all'esigenza di consentire un pronto intervento per la valutazione delle cause, delle responsabilità e delle conseguenze dell'incidente.

A tal fine è opportuno ricordare che:

- per la denuncia di sinistro si deve utilizzare il modello di constatazione amichevole (modello blu) che deve essere attentamente compilato in ogni sua voce ed essere possibilmente firmato anche dall'altro protagonista dell'incidente. La firma di entrambi i conducenti può significare più veloci tempi di liquidazione;
- inoltre, ai fini del Provvedimento ISVAP 1764/2000, la denuncia deve essere completata dai dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e dal Codice Fiscale del conducente al momento

del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i vari soggetti intervenuti a vario titolo nello stesso (assicurato/proprietario/conducente del veicolo terzo ed eventuali altri soggetti danneggiati);

- nell'ipotesi di indisponibilità del modello blu, è necessario comunque prendere nota di tutti i dati che occorrono per identificare le rispettive Compagnie assicuratrici, la data, l'ora ed il luogo dell'incidente, i veicoli e le persone coinvolte, le eventuali Autorità intervenute, dati anagrafici ed indirizzi dei testimoni, e fornire una descrizione quanto più possibile esatta e particolareggiata dell'effettiva dinamica del sinistro;

- la denuncia, comunque redatta, va consegnata o spedita all'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza o presso qualsiasi altra nel più breve tempo possibile. La stessa Agenzia potrà prestare l'opportuna assistenza e consigliare al cliente come procedere.

Il modulo di constatazione amichevole deve essere fornito gratuitamente dall'Agenzia all'atto della stipulazione del contratto oppure, su semplice richiesta del cliente, in data successiva.

Cambio del veicolo o dei propri dati anagrafici

Il cambio veicolo, seppure con altro avente le identiche caratteristiche, richiede l'emissione di un nuovo contratto ed eventuale Carta Verde; è necessario pertanto restituire all'Agente i documenti relativi al precedente veicolo (certificato, contrassegno, Carta Verde) per ottenere quelli del nuovo.

Ogni variazione anche dei soli dati anagrafici deve essere comunicata all'Agenzia.

9. INFORMAZIONI RELATIVE AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE

Per ottenere il risarcimento del proprio danno esistono precise procedure di liquidazione che tendono ad accorciare i tempi di liquidazione e si affiancano alle regole generali previste dal Codice Civile in materia di risarcimento del danno.

Il danneggiato ha la possibilità per ottenere il risarcimento del proprio danno di ricorrere alla normativa dettata dal Codice delle Assicurazioni.

A) PROCEDURA RISARCIMENTO DIRETTO

Il danneggiato ai sensi degli articoli n. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento di Attuazione (D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006) dovrà rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato in contratto relativo al veicolo utilizzato, purché concorrano tutte le seguenti condizioni:

- che il sinistro non abbia comportato la corresponsabilità di terzi o di altro veicolo diverso da quelli entrati in collisione;
- che i veicoli entrati in collisione siano assicurati per la R.C.A. con imprese aventi sede legale nello stato italiano o con imprese che esercitano la R.C.A. in regime di stabilimento (art. n. 23 del Codice delle Assicurazioni) o di prestazione di servizi (art. n. 24 del Codice delle Assicurazioni) e che abbiano scelto di aderire al sistema di risarcimento diretto;
- che il sinistro sia avvenuto in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- che dal sinistro siano derivati danni alle cose o ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti anche in caso di coinvolgimento di ciclomotori ed assimilati (quadricicli leggeri) dotati del sistema di nuova targatura previsto dal D.P.R. n. 153 del 6 marzo 2006.

Ambito di applicazione (combinato disposto degli articoli n. 149 del Codice delle Assicurazioni e art. n. 3 del Regolamento di Attuazione).

La procedura di risarcimento diretto si applica, nei limiti del massimale di polizza del responsabile:

- ai danni al veicolo;
- alle lesioni del conducente (proprietario o meno del veicolo) fino al 9% di Invalidità Permanente biologica;
- ai danni alle cose trasportate di proprietà del conducente o del proprietario/locatario del veicolo, se persona diversa.

Modalità di richiesta danni (art. n. 5 del Regolamento di Attuazione).

La richiesta danni può essere inviata con

- raccomandata a.r.;
- telegramma;
- fax;
- e-mail a prontosinistri@liguriassicurazioni.it se non espressamente escluso dalla polizza.

Il contenuto della richiesta danni (art. n. 6 del Regolamento di Attuazione).

La richiesta danni deve contenere:

1) nella ipotesi di danni al veicolo ed alle cose trasportate

- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle relative imprese;
- la descrizione dettagliata delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni;
- la indicazione dell'eventuale intervento di organi di polizia;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;

2) nella ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta deve indicare inoltre:

- l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione di cui all'art. n. 142 del Codice delle Assicurazioni circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l'eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

Termini per formulare l'offerta (combinato disposto dell'art. n. 149 del Codice delle Assicurazioni e art. n. 8 del Regolamento di Attuazione).

L'assicuratore deve provvedere a formulare l'offerta, eventualmente in forma specifica se prevista dal contratto (con contestuale riduzione del premio ex art. n.14 del citato Regolamento), entro:

- **danni a cose** (auto e/o cose trasportate) 30 giorni in presenza di Constatazione Amichevole Incidente (CAI) a doppia firma, diversamente 60 giorni;
- **danni a persona** del conducente 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta danni completa (art. n. 7/2° del suddetto Regolamento).

In sintesi, nei casi più ricorrenti, **la Convenzione**

si applica

- anche in presenza di CAI senza firma congiunta;
- tra non più di due veicoli coinvolti;
- in presenza di collisione materiale tra i due veicoli;
- con lesioni del conducente con Invalidità Permanente biologica non superiore al 9%;
- in caso di urto contro un rimorchio agganciato alla motrice;
- in caso di urto contro parte del veicolo staccatasi dalla struttura.

non si applica

- a sinistri non verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino e Città Stato Vaticano;
- con il coinvolgimento di veicoli stranieri o assicurati con compagnie estere;
- con il coinvolgimento di veicoli non assicurati o non identificati;
- in assenza di collisione diretta tra i due veicoli;
- quando è emersa la responsabilità di terzi e/o di altri veicoli nella produzione del sinistro (anche senza collisione);
- in presenza di sinistri che vedano coinvolti rimorchi non agganciati alla motrice;
- quando la persona lesa si trovava fuori dal veicolo;
- quando il danneggiato non è terzo nei confronti del responsabile (nella sola tipologia prevista dalla legge per i danni alle cose).

Il terzo trasportato ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, dovrà presentare la richiesta di risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, infatti, salva l'ipotesi di caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

B) PROCEDURA ORDINARIA

In tutti i casi per i quali non sia applicabile il Risarcimento Diretto, il danneggiato ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, dovrà inviare la richiesta danni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta all'assicuratore del veicolo del responsabile e per conoscenza al proprietario dello stesso.

La presentazione della richiesta danni relativa ai danni a cose dovrà essere corredata dalla denuncia secondo il modulo blu e dovrà recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

Nel caso di sinistri che abbiano causato lesioni personali la richiesta di risarcimento deve essere accompagnata inoltre dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 142 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, o i caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.

Qualora la richiesta sia completa, **i termini per l'offerta di risarcimento o per il diniego** da parte dell'Assicuratore sono rispettivamente:

- per danni alle cose, entro **60 giorni** dal ricevimento della raccomandata (ridotti a 30 quando il "modulo blu" sia stato sottoscritto congiuntamente dai conducenti coinvolti nel sinistro);
- per le lesioni, entro **90 giorni** dal ricevimento della documentazione indicata al punto 3) che precede.

Decorsi 15 giorni dalla comunicazione di accettazione o non accettazione dell'offerta da parte del danneggiato, l'Assicuratore deve provvedere al pagamento. In caso di offerta non accettata la somma comunque corrisposta è imputata in acconto della liquidazione definitiva senza alcun pregiudizio per l'eventuale residuo credito.

In assenza di risposta del danneggiato all'offerta dell'Assicuratore, costui deve comunque entro 30 giorni dalla sua comunicazione corrispondere la somma proposta.

10. PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

Il diritto al risarcimento del danno conseguente alla circolazione stradale si prescrive nel termine di due anni dal giorno del fatto.

Il decorso di tale termine può essere interrotto mediante l'invio al responsabile dell'incidente ed al suo Assicuratore di una richiesta di risarcimento fatta mediante lettera raccomandata.

11. FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA

Tale Fondo interviene a favore dei danneggiati, nei limiti dei massimali obbligatori, nei seguenti casi:

- 1) sinistri provocati da veicoli o natanti non identificati, limitatamente ai danni alle persone;
- 2) sinistri causati da veicoli o natanti non assicurati, per danni alle persone ed alle cose; per questi ultimi è prevista una franchigia pari a € 500,00;
- 3) sinistri provocati da veicoli o natanti assicurati presso Imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta o vi vengano poste successivamente. Il risarcimento è dovuto per i danni alle persone e per i danni a cose.

La richiesta di risarcimento nei primi due casi deve essere fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed inviata a:

CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada, Largo Tartini, 4 - 00198 Roma

con copia per conoscenza al proprietario del veicolo.

Nel terzo caso, poiché la legge prevede diverse ipotesi, occorre individuare il soggetto cui deve essere indirizzata la richiesta.

12. INCIDENTI PROVOCATI DA VEICOLI ESTERI

In caso di incidente provocato da un veicolo straniero la richiesta di risarcimento va indirizzata in maniera diversa a seconda che il sinistro sia avvenuto in Italia oppure all'estero.

a) Sinistro avvenuto in Italia:

La richiesta va fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'UCI - Ufficio Centrale Italiano - Corso Venezia, 8 - 20122 Milano.

b) Sinistro avvenuto all'estero:

La richiesta deve essere indirizzata direttamente all'assicuratore estero del responsabile ed all'Ufficio Centrale (Bureau) di quello Stato.

L'Ufficio comunicherà il nominativo della Società incaricata in Italia di liquidare il sinistro. È importante, quindi, al momento del sinistro, individuare esattamente l'Assicuratore del veicolo straniero.

La realtà contrattuale è più ampia per cui, per una sua completa conoscenza e tranquillità, La invitiamo a leggere attentamente il contratto in ogni sua parte e le condizioni generali di assicurazione che lo regolano e che sono esposte nel relativo libretto chiedendo liberamente all'agente tutte le delucidazioni necessarie prima della sottoscrizione del medesimo.